



AERO CLUB D'ITALIA

Prot. nr. TCO/SR/SV/ 2009/U - 00018659

Roma, 02 settembre 2009

CIRCOLARE Nr.: 32 / 2009

AI PRESIDENTI DELLE F. S. A.

= Loro Sedi =

PRESIDENTI DEGLI AERO CLUB FEDERATI

= Loro Sedi =

PRESIDENTI DELLE ASS. SP. AGGREGATE

= Loro Sedi =

DIRETTORI DELLE SCUOLE DI VOLO VDS

= Loro Sedi =

ESAMINATORI VDS

= Loro Sedi =

PILOTI ED ALLIEVI VDS

= Loro Sedi =

Documento trasmesso via e-mail e pubblicato sul sito www.aeci.it

OGGETTO: ABUSIVISMO DIDATTICO

1. L'abusivismo didattico, come evidenziato da molteplici segnalazioni, risulta tuttora un fenomeno diffuso in ambito VDS (sia nel settore volo a Motore sia nel settore volo Libero), alimentato anche da alcuni Enti compiacenti che accettano di presentare agli esami gli Allievi che hanno frequentato corsi non ufficiali.
2. Gli Istruttori abusivi sono Piloti VDS che, privi delle previste qualifiche e del know-how necessario per l'insegnamento, svolgono attività istruzionale in maniera illecita, al di fuori degli schemi didattici ufficiali e, in quanto abusivi, privi dell'assicurazione prevista per la tutela dell'istruttore stesso, dell'allievo e di eventuali terzi.

L'allievo che si affida ad un istruttore abusivo, di conseguenza, segue un iter istruzionale non controllato, approssimativo, certamente non conforme agli standard addestrativi e di sicurezza in vigore e senza alcuna copertura assicurativa in caso di un malaugurato incidente.

3. E' imperativo, dunque, stroncare l'abusivismo didattico a tutela dell'addestramento, della Sicurezza Volo, dell'operato delle Scuole di Volo ufficialmente riconosciute e del prestigio del Volo da Diporto o Sportivo.

Tale obiettivo può essere raggiunto, auspicabilmente in tempi brevi, solo denunciando nelle sedi opportune chi svolge "l'esercizio abusivo della professione" ed eliminando l'accondiscendenza di quelle scuole che presentano agli esami Allievi che hanno svolto corsi in maniera irregolare.

4. Chi individua un Istruttore abusivo in attività, pertanto, deve denunciarlo senza indugio presso la locale sede di P.G., affinché le autorità competenti possano intervenire con la dovuta tempestività.

In alternativa, può inviare all'AeCI una dettagliata relazione con:

- data e luogo dell'evento;
- nome ed indirizzo del Pilota abusivo (o almeno il luogo di residenza);
- descrizione dell'attività riscontrata;
- eventuali prove fotografiche;
- nominativo ed indirizzo del testimone oculare.

L'AeCI, a sua volta, non avendo alcuna autorità per sanzionare l'esercizio abusivo della professione, non può fare altro che denunciare il Pilota identificato presso le autorità competenti, ma solo qualora in possesso di tutti gli elementi circostanziati sopra indicati.

Tale procedura, tuttavia, com'è facilmente comprensibile, comporta un allungamento dei tempi rispetto ad una denuncia effettuata direttamente da chi ha scoperto l'abusivo.

5. Per eliminare il fenomeno dell'abusivismo didattico è necessario il costante contributo di tutto il personale del settore, si confida, pertanto, nella piena collaborazione dei Presidenti degli Enti AeCI, dei Direttori delle scuole di volo, degli Istruttori, degli Esaminatori, dei Piloti e degli Allievi.

In particolare, agli Esaminatori si richiede di controllare con estrema accuratezza l'iter istruzionale degli allievi presentati e di segnalare all'AeCI eventuali irregolarità, mentre ai Presidenti si raccomanda di divulgare la presente circolare in maniera capillare tra i propri Soci e di esporla in modo ben visibile nei luoghi più frequentati della propria sede.

6. Per completezza d'informazione, si ricorda, infine, che L'AeCI può intervenire solo con sanzioni disciplinari nei confronti di Piloti in possesso di attestato che con il loro comportamento "avrebbero potuto compromettere la sicurezza del volo e l'incolumità del pilota o di terzi" (tra cui può rientrare l'abusivismo didattico), in accordo a quanto previsto dall'art.15 del "Regolamento tecnico/operativo per il volo da diporto o sportivo per apparecchi provvisti di motore - approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" ed alla "Circolare 11-2009 Regolamento disciplina-VDS" (già trasmesso a tutti gli Enti Federati ed Aggregati che ad ogni buon conto si allega).

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Fabio DEL MEGLIO)



AERO CLUB D'ITALIA

Prot. nr. TO - S.V./ 2009/U - 5470

Roma, 13 marzo 2009

CIRCOLARE Nr.: 11 / 2009

A TUTTI GLI AERO CLUB FEDERATI

= Loro Sedi =

TUTTE LE ASSOCIAZIONI AGGREGATE

= Loro Sedi =

F.I.V.U.

= Sede =

F.I.V.L.

= Sede =

Trasmessa via e-mail e pubblicata sul sito
www.aeci.it

OGGETTO: Regolamento di Applicazione delle Sanzioni Disciplinari - Attività VDS

Seguito: Delibera del Consiglio Federale nr. 46 del 28 febbraio 2009

1. Come noto, il “Regolamento Tecnico/Operativo per il Volo da Diporto o Sportivo per Apparecchi Provvisi di Motore” ed il “Regolamento Tecnico/Operativo per il Volo da Diporto o Sportivo per Apparecchi Privi di Motore” (capitolo A – paragrafo 15) assegnano all’AeCI il compito di irrogare sanzioni disciplinari a carico dei piloti che, “su accertata infrazione alle norme di circolazione e/o di comportamenti, avrebbero potuto compromettere la sicurezza del volo e l’incolumità del pilota stesso e di terzi”.
2. Per quanto sopra, in accordo alla Delibera indicata a riferimento, è stato predisposto il regolamento in oggetto, trasmesso in allegato, che codifica le modalità, le competenze e le procedure attuative allo scopo di irrogare, ove previsto e necessario, sanzioni disciplinari in maniera oggettiva e trasparente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Fabio DEL MEGLIO)

AeCI - Via Cesare Beccaria, 35/A 00196 Roma - Tel. 06 36.08.461 - Fax 06 32.60.9226 - AeCI CF 80109730582 - www.aeci.it

Ente di diritto pubblico
Membro della Federazione Aeronautica Internazionale (FAI)
Federato al CONI
Membro della Europe Airports





AERO CLUB D'ITALIA

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- ATTIVITÀ VDS -

CIRCOLARE Nr. 11 / 2009

13 MARZO 2009

RIFERIMENTI

1. LEGGE 25 MARZO 1985, NR 106 - DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
2. MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO ANNESSO ALLA LEGGE 25 MARZO 1985, NR 106
3. D.P.R. 5 AGOSTO 1988, NR 404 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 25 MARZO 1985, NR 106
4. DECRETO 19 NOVEMBRE 1991 MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE ALL'ALLEGATO ANNESSO ALLA LEGGE 25 MARZO 1985, NR 106, SULLA DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO, E CONCERNENTE LE CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
5. D.P.R. 28 APRILE 1993, NR 207. REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 AGOSTO 1988, NR 404, DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 25 MARZO 1985, NR 106, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
6. DECRETO 1 FEBBRAIO 2006 NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, NR 518, CONCERNENTE LA LIBERALIZZAZIONE DELL'USO DELLE AREE DI ATTERRAGGIO
7. REGOLAMENTO TECNICO/OPERATIVO PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO PER APPARECCHI PROVVISI DI MOTORE (V.D.S. / V.M.);
8. REGOLAMENTO TECNICO/OPERATIVO PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO PER APPARECCHI PRIVI DI MOTORE (V.D.S. / V.L.).
9. DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE NR. 46 DEL 28 FEBBRAIO 2009 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO APPLICAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI ATTIVITÀ VDS.

INDICE

RIFERIMENTI	pag	II
INDICE	"	III
ELENCO DI DISTRIBUZIONE		IV
AGGIUNTE E VARIANTI	"	V
GENERALITÀ	"	1
MODALITÀ APPLICATIVE	"	1
Fattispecie tipiche	"	1
Tipologia delle sanzioni	"	2
Competenze	"	3
Procedura	"	3
IMPUGNAZIONI		3
CONSERVAZIONE DEGLI ATTI		3

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

PER COMPETENZA

AERO CLUB FEDERATI (TUTTI)

LORO SEDI

ASSOCIAZIONI AGGREGATE (TUTTE)

LORO SEDI

F.I.V.U.

SEDE

F.I.V.L.

SEDE



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - ATTIVITÀ VDS -

1. GENERALITÀ

Vigenti disposizioni, nell'ambito del VDS, prevedono sanzioni amministrative e disciplinari a carico dei Piloti che commettono infrazioni della normativa inerente la conduzione dei voli.

In particolare:

- la “Legge 25 marzo 1985 - n.106 – (art. 4)” prevede sanzioni amministrative, irrogate secondo le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 - n. 689 (l'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 - n. 689 è la Direzione di Circostrizione Aeroportuale);
- il “Regolamento Tecnico/Operativo per il Volo da Diporto o Sportivo per Apparecchi Provvisti di Motore” ed il “Regolamento Tecnico/Operativo per il Volo da Diporto o Sportivo per Apparecchi Privi di Motore” approvati dal Ministero dei Trasporti prevedono sanzioni disciplinari e precisano che (capitolo A – paragrafo 15):
 - “l'AeCI, su accertata infrazione alle norme di circolazione e/o di comportamenti che avrebbero potuto compromettere la sicurezza del volo e l'incolumità del pilota e di terzi e verificata la responsabilità del pilota stesso, procederà alla sospensione o nei casi più gravi alla revoca dell'attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo;
 - “in caso di sospensione superiore ai sei mesi, l'interessato dovrà sostenere un esame con un Esaminatore designato dall'AeCI”.

Al fine di una corretta applicazione dei Regolamenti Tecnici in vigore il presente Regolamento di Applicazione definisce le modalità, le competenze e le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza dell'AeCI, nonché i mezzi di impugnazione consentiti.

Le sanzioni amministrative, di competenza della Direzione di Circostrizione Aeroportuale, non rientrano tra le competenze dell'AeCI e, pertanto, non vengono trattate in questo contesto.

2. MODALITÀ APPLICATIVE

Le sanzioni disciplinari sono intese come strumenti educativi; esse sono quindi commisurate alla gravità delle violazioni. L'AeCI provvede, in particolare, a che non vi sia lesione della dignità personale

a. Fattispecie tipiche

Sono soggette a sanzionamento le violazioni delle disposizioni previste dal D.P.R. 5 agosto 1988 - n. 404 che riguardano la sicurezza del volo, nonché i comportamenti e le azioni che, comunque, possono compromettere la sicurezza e l'incolumità del pilota, del passeggero, di terzi nonché delle strutture sorvolate.

In particolare, sono sanzionate le violazioni delle normative in vigore relativamente a:

- sistemi di sicurezza passiva;
- uso delle aree per decollo e atterraggio;
- identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore;
- circolazione aerea;
- idoneità allo svolgimento dell'attività VDS;
- idoneità allo svolgimento dell'attività didattica VDS;
- assicurazione obbligatoria.

b. Tipologia delle sanzioni

Le infrazioni accertate, graduate in funzione della loro gravità, sono sanzionate con:

- richiamo scritto;
- ritiro dell'attestato di idoneità da 1(uno) a 24 (ventiquattro) mesi;

Le suddette sanzioni devono essere applicate secondo i criteri di seguito illustrati:

FATTISPECIE SANZIONABILI	SANZIONI	
	M = Motore / L = Libero	
sistemi di sicurezza passiva	M	richiamo - 2 mesi *
	L	richiamo - 7 mesi *
aree per decollo e atterraggio	M	richiamo - 24 mesi *
	L	richiamo - 24 mesi *
identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore	M	1 - 12 mesi *
circolazione aerea – restrizioni/divieti/norme di sicurezza	M	richiamo - 24 mesi *
	L	richiamo - 24 mesi *
idoneità per l'attività VDS	M	richiamo - 6 mesi *
	L	richiamo - 6 mesi *
idoneità per l'attività didattica VDS	M	1 - 24 mesi *
	L	1 - 24 mesi *
assicurazione obbligatoria	M	1 - 12 mesi *
	L	1 - 12 mesi *
* qualora l'indisciplina venga reiterata entro 5 anni, sarà applicata una sanzione superiore		

Nella graduazione della sanzione irrogata si considerano le eventuali circostanze attenuanti ed aggravanti connesse con l'evento che, di norma, riguardano:

- **aggravanti:**
 - aver cagionato danni a persone o all'altrui proprietà ;
 - aver condotto le operazioni di volo sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti;
 - aver subito l'applicazione di sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
 - possedere la qualifica di istruttore .
- **attenuanti:**
 - assenza di dolo
 - non aver cagionato concreto/reale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea.

In caso di ritiro dell'attestato di idoneità per un periodo superiore a sei mesi, la restituzione è subordinata al superamento di un esame tenuto da un Istruttore/Esaminatore, designato dall'AeCI, che accerta l'idoneità del soggetto alla ripresa dalla attività di volo VDS.

La Commissione Disciplinare, inoltre, a prescindere dalla sanzione applicata, qualora ritenuto necessario per oggettive motivazioni, può richiedere all'interessato di sostenere un esame con un Esaminatore designato dall'AeCI.

c. Competenze

Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Federale sentito il parere della Commissione Disciplinare designata.

La Commissione Disciplinare è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da:

- Presidente;
- 2 Istruttori – Esaminatori per ogni specialità VDS.

d. Procedura

AeCI valuta ogni segnalazione di avvenuta violazione della normativa inerente lo svolgimento della attività di volo.

Ricevuta la segnalazione AeCI informa i soggetti incolpati della violazione, il Consiglio Federale e la Commissione Disciplinare fornendo a quest'ultima tutti gli elementi ed i documenti di cui dispone.

I soggetti incolpati della violazione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma che precede, hanno il diritto di depositare documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché di chiedere di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore.

La Commissione Disciplinare acquisisce senza indugio tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della violazione mediante acquisizione di atti e documenti ritenuti rilevanti e pertinenti. Eventuali testimoni devono essere sentiti personalmente; all'audizione hanno diritto di assistere i soggetti incolpati della violazione o il loro procuratore.

Valutati tutti i dati raccolti, ed acquisiti i documenti e le osservazioni dei soggetti incolpati della violazione la Commissione Disciplinare propone al Consiglio Federale l'archiviazione o l'irrogazione di una sanzione disciplinare. Dalla ricezione della segnalazione all'invio del parere al Consiglio Federale non devono trascorrere oltre 120 giorni prorogabili di ulteriori 30 nel solo caso di giustificati motivi.

Ricevuto il parere della Commissione Disciplinare il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, entro 60 giorni, l'archiviazione della procedura ovvero irroga la sanzione disciplinare.

AeCI comunica all'incolpato, mediante lettera raccomandata, la decisione del Consiglio Federale che conclude il procedimento.

3. IMPUGNAZIONI

Avverso la decisione che irroga la sanzione disciplinare è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione.

4. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

I documenti relativi alla procedura sono conservati, a cura di AeCi per 10 anni.